

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 16,25.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bocchino, Bordo, Cicchitto, Ferrari, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Maurizio Turco e Verdini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Gioacchino Alfano, Villecco Calipari, Marinello, Cesario, Baretta, Causi, Murer, Marchi e Marsilio.

Discussione delle proposte di legge: Senatori Lumia e altri; Gasparri e altri; D'Alia; Bricolo e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato) (1406); Vitali: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (528); Burtone: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (639); Angela Na-

poli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei senatori Lumia e altri; Gasparri e altri; D'Alia; Bricolo e altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere », già approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 giugno 2008; e dei deputati Vitali: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (528); Burtone: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (639); Angela Napoli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (820).

Ricordo che la Commissione, a partire dalla seduta del 3 luglio 2008, ha esaminato le proposte di legge in titolo in sede referente. In tale ambito, la Commissione, nella seduta del 10 luglio 2008, ha adottato come testo base il testo approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (C. 1406). Su tale testo sono stati acquisiti il parere favorevole con osservazioni della II Commissione giustizia e il nulla osta della V Commissione bilancio. Nella seduta del 23 luglio 2008, la Commissione ha quindi modificato il testo base con l'approvazione degli emendamenti 2.3 e 4.1 del relatore. Sul nuovo testo la II Commissione giustizia ha espresso parere favorevole e la V Commissione bilancio ha dato il nulla osta.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stata chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SESA AMICI Relatore. Molto velocemente, presidente, rinvio alle considerazioni già svolte nella relazione introduttiva e alle motivazioni in base alle quali sono stati respinti gli emendamenti al testo base che vengono oggi ripresentati dal collega Costantini.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

MARIO TASSONE. Desidero rinviare alla discussione che abbiamo svolto in sede referente insieme agli altri colleghi.

Ho preso atto che la Commissione ha respinto gli emendamenti da me presentati, che non intendo riproporre in questa fase procedurale per non andare incontro ad una reiterata bocciatura.

Vedo peraltro che quelle proposte modificative sono state ripresentate dal collega Costantini per quanto riguarda la riduzione dei componenti della Commissione che andrebbe nella direzione di una maggiore agilità e quindi di rendere più spediti i lavori. Qualcuno ha avanzato qualche dubbio, mentre noi stiamo cercando di fare qualcosa che recuperi il prestigio di questa Commissione. Aggiungerei quindi la mia firma all'emendamento 2.1 e all'emendamento 4.1 del collega Costantini, che recupera le mie preoccupazioni sull'emendamento presentato dal relatore in materia di opposizione del segreto di Stato e del segreto d'ufficio, visto e considerato che in quella sede era previsto solo il segreto d'ufficio e qui c'è un superamento anche del limite del segreto di Stato, che non sussisterebbe per i fatti rientranti nell'attività della Commissione antimafia. Credo sia questo il dato, presidente, che deve essere sottolineato.

Se la relatrice potesse esprimere, in questa nuova sede, un parere diverso sulla riduzione del numero dei componenti e anche sugli altri aspetti che ho evidenziato, sarebbe cosa utile, considerata la mediazione intervenuta in aula per quello che riguarda lo *status* del parlamentare. In questa fase desidero quindi esprimere le mie perplessità sul testo al nostro esame, mentre in sede di dichiarazione di voto mi pronuncerò diversamente.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1406, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1406, come risultante dall'esame in sede referente.

(È approvata).

Ricordo che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle 12 di oggi.

Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato 2*). Chiedo al relatore, onorevole Amici, di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

SESA AMICI Relatore. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati; diversamente il parere deve intendersi contrario.

Desidero svolgere solo qualche considerazione in particolare sulla riflessione del collega Tassone relativa agli emendamenti riproposti dall'onorevole Costantini.

È ovvio che il numero dei componenti è proporzionato al numero complessivo dei componenti della Camera e del Senato ed è del tutto evidente che l'efficacia e l'organizzazione della Commissione antimafia nella sua capacità di dare risposte sul piano lavorativo dipende molto dalla sua capacità di auto regolamentazione.

Un'ultima considerazione. Ne ho parlato anche in modo informale al collega Costantini e lo ripeto al collega Tassone. L'emendamento 4.1 lascia intravedere che l'emendamento da noi approvato in sede referente, che è contenuto nel testo base al nostro esame, è relativo ad una diversa disciplina del segreto di Stato. Vorrei ricordare che nella legge 3 agosto 2007, n. 124 di riforma dei servizi sulla questione relativa agli articoli 416-bis e 416-ter è previsto espressamente che su tali questioni non è opponibile il segreto di Stato. Da questo punto di vista il testo che noi abbiamo approvato individua una soluzione di forte riequilibrio tra i compiti della Commissione, prevedendo che siano salvaguardate le questioni strettamente attinenti alla mafia, mentre sulle altre il segreto di Stato avrà la stessa disciplina adottata dalla legge sui servizi.

DANIELE MOLGORA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

CARLO COSTANTINI. Per la rapidità dei lavori intervengo sul complesso degli emendamenti a mia firma.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, sono stato convinto dalle argomentazioni espresse dal collega Tassone: il numero di cinquanta componenti, tra deputati e senatori, risponde ad esigenze organizzative interne dei partiti piuttosto che ad esigenze di organizzazione e di funzionalità della Commissione. Mi sono quindi permesso di ripresentarlo.

Per quanto riguarda le altre due questioni, gli emendamenti tendono a reintrodurre il testo uscito dal Senato; io non condivido fino in fondo le considerazioni del relatore Amici. Intendo chiarire il senso di alcune dichiarazioni rese nella precedente seduta in cui si è detto che è sempre stato opponibile il segreto di Stato alla Commissione antimafia: in realtà è scritto con chiarezza all'articolo 3, comma 2, del testo approvato dal Senato in cui si prevede che in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione

può essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio. Questo testo e quindi l'inopponibilità del segreto di Stato è lo stesso testo che mi risulta adottato dall'XI legislatura in poi. In merito al rinvio alla disciplina di carattere generale contenuta nella nuova legge sui servizi, ritengo che quella considerazione sia parziale per un principio di carattere generale dal momento che noi qui stiamo definendo un provvedimento che ha una sua specificità, per cui operare un rinvio ad una norma di carattere generale secondo me è un errore; avremmo dovuto discutere e valutare in questa sede come gestire e disciplinare l'inopponibilità del segreto di Stato.

A mio giudizio è un errore anche per una seconda ragione: rinviando ad una norma di carattere generale contenuta nella legge sui servizi si circoscrive soltanto a due ipotesi delittuose la possibilità di rendere inopponibile il segreto di Stato. Tenendo presente che questo testo amplia i poteri della Commissione anche a fenomeni diversi dalla mafia, credo che prevedere l'inopponibilità del segreto di Stato esclusivamente a reati di associazione mafiosa sia un errore. Ritengo che la Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia debba avere il potere di agire, di utilizzare le informazioni eventualmente illecite di cui dovesse venire a conoscenza avendo ampia possibilità di azione e non scontrandosi con l'apposizione del segreto di Stato; c'è stato quindi un passo indietro evidente perché il rinvio ad una norma di carattere generale consentirà l'opposizione del segreto di Stato a molte fattispecie.

Considero quindi il testo elaborato alla Camera peggiore di quello elaborato dal Senato anche con riferimento alle previsioni del codice di autoregolamentazione approvato nella precedente legislatura dalla Commissione antimafia. Anche in relazione a questo aspetto ho cercato, alla luce della discussione serena e pacata fatta con i colleghi nell'ambito della precedente seduta, di apportare due ipotetici correttivi. Prevedere l'obbligo per il parlamentare che intende far parte della Commissione antimafia di dichiarare l'insussistenza di determinate condizioni (indicate

nella proposta di autoregolamentazione citata) per determinati reati non sanzionando la eventuale dichiarazione falsa credo sia una presa in giro. Se imponiamo al parlamentare di dichiarare l'insussistenza di alcuni casi di incompatibilità dobbiamo poi sanzionare in termini penali nell'ipotesi di dichiarazioni false. Non capisco perché se un deputato rende una dichiarazione falsa al Presidente della Camera non debba rispondere come qualunque cittadino. In alternativa abbiamo previsto una sanzione di tipo politico invece che penale, prevedendo la decadenza dalla Commissione antimafia del deputato che abbia dichiarato il falso.

Le proposte emendative che ho presentato sono due correttivi possibili per porre rimedio a quella che considero una anomalia. L'emendamento 2.3 equipara la dichiarazione falsa del deputato a quella di un qualunque altro cittadino comune alla pubblica amministrazione, con tutto quello che ne consegue in caso di dichiarazioni false e mendaci, mentre l'emendamento 2.4 prevede una sanzione politica.

Ribadisco che il testo approvato alla Camera rappresenta a mio giudizio un passo indietro rispetto al testo del Senato. Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Costantini, non so se il suo pensiero sia condivisibile, ma è stato certamente breve e chiaro.

GIANCLAUDIO BRESSA. Molto brevemente per ricordare al collega Costantini che con noi ha condiviso la responsabilità della riforma dei servizi di sicurezza. È agevole andare a prendere gli atti del lavoro parlamentare; in quella occasione noi abbiamo riformato la procedura per l'opposizione del segreto di Stato responsabilizzando la figura del Presidente del Consiglio.

Con quel tipo di nuova disciplina noi ci troviamo di fronte ad una mutata realtà rispetto alla situazione normativa che esisteva quando furono nominate le precedenti commissioni antimafia. La proposta che qui viene fatta è un semplice adeguamento alla nuova normativa vigente in

materia. A riprova che dell'impossibilità di incorrere nel pericolo paventato dal collega Costantini c'è il fatto che si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale; ciò significa che in nessun caso, relativamente a reati previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, che rappresentano l'oggetto specifico della Commissione, alcun tipo di segreto di Stato può essere opposto.

Siccome nel frattempo la legge generale è mutata ed è stata prevista una nuova procedura per l'opposizione del segreto di Stato, noi a questo abbiamo dovuto far riferimento; altrimenti avremmo potuto creare problemi di interpretazione e di applicazione delle norme. Se avessimo seguito altre ipotesi di formulazione dell'emendamento, la comparazione del testo uscito dal Senato con quello modificato dalla Camera avrebbe potuto portare difficoltà interpretative. Non abbiamo fatto altro che adeguare la legge istitutiva della nuova Commissione antimafia alle modifiche che l'ordinamento si è dato nel corso di questi anni relativamente alla disciplina del segreto di Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

CARLO COSTANTINI. Dichiaro il mio voto di astensione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate.

Pongo in votazione l'emendamento Costantini 2.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costantini 2.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costantini 2.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costantini 2.4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e della proposta emendativa ad esso presentata.

MARIO TASSONE. Ho seguito con estrema attenzione le argomentazioni del collega Bressa che sono sempre puntuali e precise. Qui è nato qualche dubbio nel momento in cui abbiamo discusso (lo dico con estrema chiarezza): con il riferimento alla nuova legge istitutiva dei servizi, noi ci troviamo di fronte ad un riferimento pleonastico rispetto alla normativa vigente. Ma voglio ricordare all'onorevole Bressa che una nuova legge può modificare una legge precedente. Per quanto ci riguarda non si creerebbe un *vulnus* al dettato costituzionale in quanto si tratta di leggi pari ordinate essendo entrambe ordinarie. Aver voluto specificare all'articolo 4 che in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto d'ufficio fa nascere un dubbio legittimo e le argomentazioni esposte dal collega Bressa non hanno modificato il mio convincimento né inficiato le argomentazioni poste in essere dall'onorevole Costantini. Ecco perché di questa vicenda avremo contezza nella lunga storia del Parlamento; ci saranno ancora disquisizioni, ulteriori valutazioni e contestazioni,

per cui non c'è dubbio che il tema si riproporrà nel corso dei lavori della Commissione antimafia.

Inviterei quindi i colleghi ad una seria valutazione su questo punto.

ENRICO LA LOGGIA. Mi soffermo solo sul punto, riservandomi poi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Comprendo le argomentazioni del collega Costantini e del collega Tassone, almeno nelle loro intenzioni. Invito però entrambi a riflettere: se dessimo corso alle loro buone intenzioni, delle quali io non dubito, ci troveremmo a fare qualcosa di più o di meno rispetto all'obiettivo che si pone la Commissione antimafia e alle finalità sottese all'ordinamento che stiamo costruendo in ordine ai suoi compiti. Faccio un esempio che può sembrare banale ma mi auguro possa essere efficace.

Alcuni investigatori che stanno svolgendo delle indagini si trovano di fronte ad una porta chiusa. La aprono, vedono buio, pensano che sia assolutamente indispensabile entrare in quella stanza a vedere cosa c'è dentro. Ma in quella stanza ci sono già altri investigatori con gli occhiali a raggi infrarossi, che stanno svolgendo una azione inerente ai loro compiti d'ufficio. I primi entrano e accendono la luce perché ritengono, in buona fede, di fare un servizio per raggiungere un risultato positivo, ma in questo modo abbagliano quelli che hanno le lenti per i raggi infrarossi e tutto va in fumo malgrado le intenzioni di entrambi, che certamente erano le migliori per arrivare al risultato.

Parabola *significat* che non sempre le migliori intenzioni ottengono i migliori risultati.

Quando c'è, il segreto di Stato non viene apposto in modo discrezionale, viene apposto legittimamente. Recentemente abbiamo modificato la normativa e l'abbiamo resa ancora più garantista con ulteriori possibilità di controllo: tutto questa viene fatto per il raggiungimento di un fine superiore che è quello di garantire la

sicurezza dello Stato e di tutti i cittadini e allo stesso tempo di non impedire il normale svolgimento dell'indagine.

Io non credo di dover aggiungere altro. Dico soltanto che, pur apprezzando le migliori intenzioni, non sempre la ricerca di qualcosa di più può essere utile al fine di raggiungere un risultato che in buona fede ciascuno di noi intende perseguire. E della buona fede di ciascuno di noi non è lecito dubitare.

CARLO COSTANTINI. Apprezzo molto l'intervento dell'onorevole La Loggia che ha fatto una valutazione di tipo politico pienamente legittima ed ha espresso una visione in base alla quale il segreto di Stato deve essere opposto. È evidente che la sua valutazione va in totale contrasto con le considerazioni di chi sostiene che in realtà non è cambiato nulla, perché mentre prima il segreto di Stato non poteva essere mai apposto, adesso con il rinvio alla norma di carattere generale sui servizi esso non può esser apposto solo in due specifiche ipotesi di reato. C'è stato quindi un intervento non indifferente come opportunamente ha ricordato il collega La Loggia che esprime una visione politica diversa dalla mia ma comunque rispettabile.

Ritengo però che sia stata fatta una scelta politica, non una scelta neutra. Non è stata un'operazione di sistemazione tecnica dell'impianto normativo di questa legge; è stata una operazione politica in base alla quale la Commissione antimafia non potrà più superare il segreto di Stato per tutti i reati direttamente o indirettamente riconducibili al fenomeno mafioso, ma potrà superare il vincolo del segreto di Stato solo nelle due fattispecie previste espressamente dalla legge generale sui servizi.

Apprezzo molto il suo intervento, collega La Loggia, anche se esprime una visione politica diversa dalla mia; però dobbiamo giocare a carte scoperte e dobbiamo dirci con chiarezza che cosa stiamo facendo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costantini 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso del provvedimento.

ENRICO LA LOGGIA. Io credo che almeno una breve dichiarazione di voto sia assolutamente indispensabile vista l'importanza dell'argomento; chiedo quindi scusa ai colleghi se li tratterrò, ma non impiegherò più di tre minuti. Ho letto con molto interesse, non avendo partecipato a tutte le sedute relative all'esame di questo provvedimento, gli interventi che si sono susseguiti in Commissione.

Mi piace ricordare tra i tanti quello della collega Doris Lo Moro del Partito Democratico che ha svolto alcune considerazioni che mi sento di sottoscrivere pienamente e che voglio sottolineare in questa sede. La collega osserva che l'istituzione di una Commissione di inchiesta non deve essere considerato un atto di

routine, la stanca ripetizione di un passo che si ripete ad ogni legislatura; al contrario, deve significare l'impegno dello Stato e delle regioni meridionali che lo attendono e che devono sapere che lo Stato si attende da parte loro un impegno maggiore. Mi sento di sottoscrivere pienamente queste dichiarazioni e mi permetto di aggiungere che tutto questo ovviamente interessa in maniera particolare tutte le popolazioni delle regioni meridionali del nostro Paese. Io sono siciliano e so quanto interessa la mia Sicilia, ma lo stesso può essere detto per la Calabria, per la Campania e per le diverse organizzazioni criminali mafiose, 'ndrangheta e camorra, che tormentano ormai da troppo tempo quelle regioni. Non può che essere esteso questo impegno e l'augurio conseguente a tutte le regioni del nostro Paese.

Guai ad immaginare, lo voglio realmente dire in questa sede, che il fenomeno mafioso o di qualunque altra criminalità organizzata, sia soltanto limitato ad alcune parti del nostro Paese. Purtroppo invece si è esteso, se non a tutte le regioni, certamente a gran parte di esse ed anche all'estero. Voglio salutare quindi con favore la nuova formulazione della legge che si rivolge anche alle organizzazioni criminali extra nazionali.

A me pare questo un momento che va sottolineato politicamente con attenzione e mi piace anche immaginare, al di là di qualche distinguo pur legittimo, che vi sia una unanimità di intenti da parte di tutte le forze politiche. È un esempio importante che noi diamo al di fuori di questa Commissione, della Camera e del Parlamento.

I cittadini realmente sentono il bisogno di vedere le forze politiche interamente compatte su un fronte come questo che impegna il nostro Paese ormai da troppo tempo e allo stesso tempo hanno bisogno di sapere che su argomenti di questo genere — e mi piace sperare anche su altri — non vi possano essere liti o distinguo tra le forze politiche. Ma di più, non vi possano essere distinguo o divisioni fra le istituzioni coinvolte.

Comprendo che chi non abita in quelle regioni può essere meno interessato o può conoscere meno il problema, ma credo che tutti noi abbiamo il dovere di conoscerlo e di conoscere le sue diverse implicazioni, di sapere come questo fenomeno abbia mortificato e penalizzato le popolazioni meridionali per troppo tempo. Solo grazie all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, e più recentemente anche grazie alle forze politiche, i cittadini si sono sentiti talmente rassicurati da aver cominciato un percorso di denuncia che solo sino a qualche anno fa era totalmente sconosciuto. Vi sono cittadini, commercianti ed imprenditori che denunciano; mi piace ricordare in particolare l'azione di Confindustria Sicilia, ma anche dei commercianti siciliani, i quali hanno sottoscritto dei protocolli di legalità che qualche tempo fa sarebbe stato totalmente impossibile prevedere o realizzare.

Tutto può essere meglio definito — mi rivolgo in particolare al collega Costantini e al collega Tassone — ma non può che esservi una coerenza nella legislazione, nell'ambito del nostro ordinamento, e in questo senso voglio interpretare il suo intervento rispetto alla mia precisazione doverosa: non è stata una scelta politica ma una scelta di vera coerenza, volendo raggiungere entrambi — fatto di cui non ho motivo di dubitare — lo stesso obiettivo, per rendere migliore la nostra azione, per non interferire rispetto ad altre azioni altrettanto legittime.

Credo che tutto questo vada sottolineato positivamente, che dobbiamo compiere ogni sforzo per far conoscere all'esterno questa unicità di intenzione, di valutazioni. Tutto questo lo dobbiamo non soltanto alle popolazioni meridionali, ma a tutto il Paese e, se mi è consentito, ai tanti cittadini che hanno perso la vita perché hanno creduto in questa azione.

Tutto ciò premesso non posso che essere — e lo faccio volentieri, con orgoglio e passione — più che favorevole all'istituzione della Commissione antimafia. Mi auguro infine, e credo di potere interpretare l'augurio di tutti, che felice sarà il giorno in cui non avremo più bisogno di

istituire commissioni antimafia né di discutere di inasprimento dell'articolo 416-bis o di parlare ancora di organizzazioni criminali. Voglio sperare che tutto questo possa accadere nel corso di questa legislatura — magari accadesse! — ma comunque il nostro sforzo non può che essere in questa direzione.

MARIO TASSONE. Solo alcune battute perché sento anche in questa fase conclusiva dei nostri lavori il dovere di ringraziare lei, presidente, il relatore ed i colleghi. Mi sono posto ovviamente uno scopo preciso anche nel corso di questi giorni, che è quello di corrispondere alle attese del Parlamento e del Paese, senza nessuna enfasi.

Ogni volta che abbiamo istituito una Commissione antimafia ci siamo posti la questione se davvero ne valga la pena, se sia utile o se sia soltanto un organismo che raccoglie documenti. Credo che quello attuale sia un passaggio delicato; il lavoro per migliorare il testo deve anche porsi l'obiettivo di dare una fisionomia più aderente al lavoro della Commissione antimafia, che deve svolgere la sua azione anche tenendo in considerazione la necessità di uno sviluppo economico complessivo, non solo delle regioni meridionali ma anche di tutto il territorio nazionale.

Con la speranza che questo lavoro sia utile, non posso peraltro nascondere la preoccupazione per il fatto che non è stato accolto l'emendamento che prevedeva, per dare più senso e significato alla relazione della Commissione antimafia, l'esame del Parlamento. Avevamo anche chiesto che ci fosse anche una discussione ed un coinvolgimento del Governo; avremmo anche voluto presentare su questo aspetto un ordine del giorno, ma il Governo purtroppo ha ritenuto che tali questioni non possono coinvolgere la sua responsabilità. Sarebbe comunque un fatto positivo se il Governo potesse avere un ruolo più attivo nei confronti dell'attività della Commissione antimafia; sarebbe certamente un fatto positivo ed un passo decisivo nella direzione del miglioramento del testo.

Esprimo lo stesso rammarico per la mancata approvazione dell'emendamento sulla riduzione del numero dei componenti. In ogni caso noi ci siamo posti in un atteggiamento costruttivo e ci auguriamo che il Senato possa licenziare la prossima settimana il testo; altrimenti questa discussione non avrebbe avuto senso.

Con questi auspici e con l'augurio di buon lavoro per la nuova Commissione antimafia dichiaro quindi il voto favorevole all'istituzione di questa Commissione, pur manifestando qualche perplessità e qualche riserva per alcune posizioni emerse in questo dibattito; resta comunque l'intenzione di tutti di migliorare il testo normativo e di contribuire a rendere più agevole il lavoro della Commissione antimafia.

MARCO MINNITI. Sarò brevissimo, non voglio abusare della pazienza dei colleghi né tanto meno della sua, presidente. Penso sia molto importante che si arrivi a questo voto con una larga convergenza unitaria e per questo ringrazio la relatrice che ha consentito, con paziente lavoro di ascolto e di mediazione di proposta, di giungere a posizioni che sono largamente condivise.

Penso che nel momento in cui si arrivi al voto finale — e farei qui un appello ai colleghi presenti — si possano superare le obiezioni di merito che sono emerse nella valutazione dei singoli emendamenti ed articoli. È importante che ci sia questo voto ed è importante che si metta subito in campo l'azione della Commissione parlamentare antimafia.

La sua istituzione significa fondamentalmente tre cose. La prima è che la lotta contro le mafie è una esigenza generale del Paese; noi sappiamo che ci sono regioni nelle quali la presenza delle mafie è particolarmente forte e condizionante e tuttavia sarebbe un grandissimo errore considerare le mafie solo un problema di quelle regioni. Sono un grande problema dell'Italia ed il fatto che ci sia una Commissione di inchiesta parlamentare che impegni la Camera ed il Senato conferma questo tipo di iniziativa. Anche perché c'è

una valutazione di fondo: una grande democrazia industriale come l'Italia non può consentire di avere zone del suo territorio nazionale in cui è aperta una contesa per la sovranità, dove non si capisce se è lo Stato che comanda o le organizzazioni criminali.

La seconda questione è che noi dobbiamo privilegiare nel lavoro che farà la Commissione antimafia, che poi spetterà ai componenti e al suo presidente, due elementi.

Dobbiamo continuare a svolgere il tradizionale lavoro di indagine, che deve essere a mio avviso soprattutto finalizzato a capire quali sono le connessioni concrete con il fenomeno. Se posso permettermi di dare un suggerimento, vorrei che il tema del modo di lavorare della Commissione antimafia non diventi un elemento di discussione politica, di rimpallo e di accuse politiche. Naturalmente ci saranno anche momenti in cui si discuteranno di questioni concrete che riguardano anche questioni veramente importanti come il rapporto tra mafia e politica; credo però che una Commissione istituzionale dovrebbe avere la forza di affrontare tali questioni con una visione di carattere generale.

Occorre poi pensare al lavoro di indagine con la prospettiva che questa volta ci siamo dati: questo orizzonte nuovo del rapporto con l'estero, sapendo che abbiamo a che fare con grandi organizzazioni criminali che spesso hanno una base in Italia ma anche una dimensione internazionale. Da questo punto di vista è icastica la vicenda della 'ndrangheta calabrese, in quanto abbiamo una organizzazione criminale che ha insieme una capacità di mantenere una arcaicità nelle forme di rapporto con il territorio e allo stesso tempo una straordinaria modernità.

Se avessimo avuto bisogno di avere qualcosa a supporto della giustezza di questo tipo di ricerca e di analisi, basta pensare a quello che è avvenuto nel Ferragosto dello scorso anno in Germania con la strage di Duisburg. Quella strage ha icasticamente dimostrato la internaziona-

lizzazione delle organizzazioni criminali: una strage compiuta in Germania che ha i suoi esecutori materiali e coloro che l'hanno pensata in una regione del nostro Paese.

A me non convince una Commissione che si muova solo sul territorio delle indagini. Penso che in questa legislatura dovremmo garantire anche che questa Commissione si caratterizzi come un organo che proponga al Parlamento delle cose da fare. La Commissione antimafia ha un senso e una forza se si propone delle cose da fare. Ci sono grandi temi su cui il Parlamento deve legiferare e sono convinto che su di essi la Commissione antimafia possa fornire un punto di vista che consenta anche un lavoro preparatorio unitario; penso per esempio alle misure di prevenzione, allo scioglimento dei consigli comunali, penso a tutto il tema delle confische, dei sequestri. Mi auguro che la Commissione antimafia su questi temi costituisca un elemento di pungolo.

Sono stata approvate misure molto importanti, sono state colpite le strutture militari di quel fenomeno, e sono stati colpiti i patrimoni. Penso tuttavia che, nel momento in cui si costituisce una Commissione antimafia, dobbiamo dirci con grande chiarezza qual è l'obiettivo dello Stato, che non è quello di limitarne la forza, di limitarne l'invadenza; il compito dello Stato non è quello di dire « Quando voi alzate troppo la testa ve la facciamo rimettere sotto »; l'obiettivo dello Stato deve essere dichiarato esplicitamente e deve essere quello della sconfitta della mafia. Uno Stato su questo non può e non deve dare tregua; deve avere chiarissimo l'obiettivo di sconfiggere le mafie definitivamente.

Penso che oggi ci siano le condizioni perché questo possa avvenire. Non prendetemi per un visionario, chi mi conosca che non indulgo a visioni che non siano molto concrete; ci sono delle condizioni oggi che ci dicono che in alcune realtà l'obiettivo della sconfitta delle organizzazioni criminali è più vicino rispetto a

cinque anni fa e che ci troviamo in una situazione diversa rispetto alla precedente legislatura.

Se qualcuno pensa che siamo di fronte — lo dico anche rispetto alle considerazioni che faceva il collega La Loggia — al ritorno di un rito antico, si sbaglia; oggi ci sono le condizioni perché alcune delle cose fatte negli ultimi anni siano portate a compimento. Se guardo a « Cosa nostra », fenomeno certamente diverso rispetto all'ndrangheta, penso che siamo nelle condizioni per assestare un colpo decisivo e penso che la Commissione antimafia nei suoi obiettivi debba darsi anche questo tipo di finalità, che si dia il segnale di quali siano le priorità e gli obiettivi finali dello Stato e di una democrazia.

CARLO COSTANTINI. Molto brevemente. Ho potuto verificare che quando è stata discussa in questa sede la legge sui servizi in realtà io non ero ancora componente di questa Commissione; quindi il collega Bressa non può rimproverarmi di non ricordare un confronto a cui effettivamente non ho partecipato.

Detto questo, la mia parte politica al Senato ha votato a favore ed evidentemente siamo di questa intenzione anche in questa sede, ma non posso nascondere le perplessità che ho messo in evidenza durante il dibattito e quelle stesse perplessità mi costringeranno ad un voto di astensione.

MANUELA DAL LAGO. Brevissimamente, per dichiarare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord ed esprimere il dispiacere perché la Commissione sarà di cinquanta rappresentanti; anche noi avremmo preferito, come credo la maggior parte della Commissione, che il numero fosse inferiore per dare maggiore celerità ai lavori.

Auspico un voto unanime e quindi mi permetto di invitare i colleghi a non astenersi, perché un voto favorevole di tutta la Commissione potrebbe andare nell'indirizzo che poco fa ha proposto il collega Minniti; quello di lavorare per uno scopo unico, per ottenere dei risultati che non

riguardino soltanto le mafie italiane, riguardano anche le mafie straniere. Su questo mi permetto, visto il collegamento oggi esistente tra mafie italiane e straniere, chiedere a questa Commissione e soprattutto alla Commissione di inchiesta che verrà istituita di lavorare a stretto contatto con il Ministero dell'interno, con la cui collaborazione si potranno ottenere risultati migliori.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatori Lumia e altri; Gasparri e altri; D'Alia; Bricolo e altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » (*Approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato*) (C. 1406):

Presenti	39
Votanti	38
Astenuti	1
Maggioranza	20
Hanno votato sì	38.

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 528. 639 e 820.

Hanno votato sì: Alfano Gioacchino, Amici, Baretta, Bertolini, Bianconi, Bressa, Bruno, Calabria, Calderisi, Causi, Cesario, Dal Lago, D'Antona, De Girolamo, Distaso, Dussin Luciano, Fontanelli, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Marchi, Marinello, Marsilio, Minniti, Murer, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadano, Tassone, Vanalli, Vassallo, Villecco Calipari, Volpi e Zaccaria.

Si è astenuto: Costantini.

La seduta termina alle 17,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 19 settembre 2008.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1406, ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del

regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla pro-

mozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudi-

ziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è

punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per

cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Nuovo testo C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.

2. 1. Costantini, Tassone.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con le parole: , nonché delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. 2. Costantini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: I componenti della Commissione dichiarano aggiungere le seguenti: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. 3. Costantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I componenti della Commissione che, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, abbiano dichiarato il falso alla Presidenza della Camera di appartenenza, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti entro quindici giorni.

2. 4. Costantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

4. 1. Costantini, Tassone.